



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 109 del 21 Ottobre 2015

Leggi Regionali nn. 30-31

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2015 N. 30

Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).4

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2015 N. 31

Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).6

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 42/3 del 08.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**Promulga**

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2015 N. 30
Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Modifiche alla L.R. 5/2015)

- Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 "In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere

prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni."

- Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 5/2015 le parole "in ogni caso" sono soppresse.

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

- La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE
 10 MARZO 2005, N. 5

"Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16
OTTOBRE 2015 N. 30

"Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)"
 (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2005, N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e

disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

Art. 2

(Commissario liquidatore)

1. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può [in ogni caso] superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. **In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.**
2. Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle sopresse Autorità.
3. Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 01.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2015 N. 31
**Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24
(Testo Unico in materia di sistemi di
trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad
essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture
accessorie).**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1
(Sostituzione dell'art. 99 della L.R.
24/2005)**

1. L'articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è sostituito dal seguente:

"Art. 99

(Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo)


1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata."

**Art. 2
(Modifica all'art. 105 della L.R.
24/2005)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 105 della L.R. 24/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione."

**Art. 3
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

| | | |
|--|--|---|
|  | EVENTUALE LOGO DELLA STAZIONE SCIISTICA | LOGO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE |
| <p style="text-align: center;">AVVISO AGLI UTENTI se state utilizzando questo impianto per avventurarvi in un TERRENO DI ALTA MONTAGNA ricordate sempre che il terreno al di fuori dell'area sciabile</p> <p>-Non è un terreno controllato e sicuro dal rischio valanghe, richiede adeguate conoscenze</p> <p>-Siate prudenti e rispettosi della natura, non avventuratevi da soli</p> <p>PRIMA DI PARTIRE DOVETE PRENDERE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultare il bollettino NIVOMETEOROLOGICO affisso nei pressi della stazione di partenza dell'impianto di risalita 2. Dotarsi di ARTVA, PALA, SONDA 3. Affrontare itinerari adeguati alla vostra preparazione tecnica ed atletica <p style="text-align: center;">SIETE PERSONALMENTE RESPONSABILI DELLA VOSTRA INCOLUMITÀ</p> | | |
| <p style="text-align: center;">ATTENTION TO ALL USERS if you are using this ski lift to venture yourselves in HIGH MOUNTAIN users must be aware that outside this ski area</p> <p>-It isn't a safe and controlled area and isn't safe from avalanches, it requires adequate knowledge</p> <p>-Be prudent and respect nature, don't venture yourself alone</p> <p>BEFORE LEAVING OBSERVE THE FOLLOWING PRECAUTIONS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consult avalanche bulletins located near the departure point of the ski lift 2. Be sure to have the following gear: artva, snow shovels, avalanche probe 3. Only pursue itineraries that are adequate to your personal technical and athletic preparation <p style="text-align: center;">YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR OWN SAFETY</p> | | |

Allegato B

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DELL'ARTICOLO 105 DELLA LEGGE
REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24
"Testo Unico in materia di sistemi di trasporto
a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati,
piste da sci ed infrastrutture accessorie"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16
OTTOBRE 2015 N. 31
"Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo
Unico in materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati,
piste da sci ed infrastrutture accessorie)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24
Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 105
(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
 - b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento

- di una somma da € 20.000 a € 200.000.
- c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250. **In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione.**
- d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.
- e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.
- f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
- g) Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
- h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al regolamento di esecuzione di cui all'art. 107.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it